



Determinazione n. 103 del 31 maggio 2018

Direzione Acquisti

Procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di manutenzione e presidio del campo da gioco, delle aiuole attigue e di tutti gli spazi a verde compresi nel perimetro della recinzione esterna dello Stadio Olimpico in Roma.

CIG 751473075E - R.A. 027/18/PA

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Coni Servizi S.p.A. approvato in data 22 luglio 2010;

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017 con cui sono state assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di attività per l'anno 2018;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Marketing e Sviluppo di affidare la prestazione in oggetto;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria

DISPONE:

l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione e presidio del campo da gioco, delle aiuole attigue e di tutti gli spazi a verde compresi nel perimetro della recinzione esterna dello Stadio Olimpico in Roma.

I dettagli della procedura sono i seguenti:

1. l'importo complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto è stimato in € 2.603.904,16+IVA, di cui € 1.040.000,00+IVA quale importo massimo di spesa per la contabilizzazione delle eventuali prestazioni a richiesta, non soggetto a ribasso. Coni servizi non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento di tale importo massimo e l'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui tale importo non venga raggiunto alla scadenza del contratto. L'importo degli oneri per il rischio da interferenze così come indicato dal D.U.V.R.I., predisposto dal Servizio Prevenzione e Protezione, è pari a zero.
2. L'appalto avrà decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto per un periodo di 48 (quarantotto) mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, stimato in un anno, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'operatore economico affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che Coni Servizi ha stimato pari ad € 911.047,68+IVA calcolati sulla base delle seguenti tariffe:

- DEI/Coni Servizi Impianti Sportivi anno 2014.
- Prezzi informativi per opere a verde ed. Assoverde 2015/2017.

L'importo a base di gara è quindi stabilito in € 1.563.904,16+IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo a base di gara è stato calcolato sulla base del Tariffario Assoverde "Prezzi Informativi delle piante ornamentali e dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde" – Ed. 2015/2017 ed in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel Capitolato d'oneri e nel suo allegato.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 3.254.880,20+IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 650.976,04 per la proroga tecnica.

3. La Coni Servizi si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto senza che l'impresa aggiudicataria possa vantare per tale motivo alcun diritto o ragione, fermo restando il pagamento delle prestazioni fino a quel momento effettuate.
4. Nel corso dell'esecuzione del contratto Coni Servizi si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.
5. La procedura sarà affidata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:
 - Offerta tecnica: 70 punti
 - Offerta economica: 30 punti.
6. È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:
 - Sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori Coni Servizi.

Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.

- E' stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.
- Tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10].
- Al fine di assicurare la più ampia partecipazione, è stata prevista, oltre alla norma UNI EN ISO 9001:2015, anche la versione precedente UNI ISO 9001:2008, considerato altresì che quest'ultima risulta tutt'ora valida.
- Al fine di assicurare la più ampia partecipazione, è stata prevista, oltre alla norma UNI EN ISO 14001:2015, anche la versione precedente UNI EN ISO 14001:2008, considerato altresì che quest'ultima risulta tutt'ora valida.
- Con riferimento al subappalto, è stato ammesso, per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali [cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 29 dicembre 2016, n. 1790; T.A.R. Lazio, Roma, III, 20 novembre 2017, n. 11438; T.A.R. Piemonte, II, 17 gennaio 2018, n. 94.], il soccorso istruttorio nelle seguenti ipotesi:
 - l'omessa dichiarazione della terna;
 - l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre.
- Sempre con riferimento al subappalto è stato previsto, secondo una interpretazione comunitariamente orientata, che, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni [T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 17 maggio 2018, n. 1096].
- E' stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio:
 - la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva anche qualora siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta, in quanto l'onere della costituzione prima

della presentazione dell'offerta costituisce una limitazione che il giudice amministrativo ha già bocciato [cfr. T.A.R. Basilicata, I, 27 luglio 2017, n. 531; T.A.R. Piemonte, I, 2 gennaio 2018, n. 3.].

- la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili.
- il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC anche se non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte in quanto è stata eliminata la sanzione espulsiva per omesso versamento prima di tale termine [cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 1° giugno 2018, n. 6148].
- E' stata introdotta una clausola di favore che, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE da costituirsi, Aggregazione di imprese non ancora costituita in Raggruppamento temporaneo consente l'effettuazione del sopralluogo da parte del rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o da soggetto diverso, purché munito della delega della mandataria/capofila.
- E' stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.
- E' stato previsto che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:
 - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa a Coni Servizi;
 - le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del Codice), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

L'operatore dovrà dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura. Coni Servizi procederà, nel corso della procedura, alla valutazione dei suddetti provvedimenti dell'AGCM se inoppugnabili o se confermati con pronuncia definitiva del giudice amministrativo.

- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza.
 - E' stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.
 - Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi relativi a manutenzione aree a verde e/o manutenzione campi da giuoco in materiale naturale (calcio, rugby, golf, ecc.), è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.
 - La Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) Coni Servizi, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta.
 - E' stato previsto che in caso di rinnovo l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa [se prevista] pena la risoluzione del contratto.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del codice, la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.
8. La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori Coni Servizi.
9. I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Fatturato specifico complessivo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 1.200.000,00+IVA.

Il settore di attività è manutenzione aree a verde e/o manutenzione campi da giuoco in materiale naturale (calcio, rugby, golf, ecc.).

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto, anche in termini di durata contrattuale.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver regolarmente eseguito, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, almeno un contratto di manutenzione aree a verde e/o manutenzione campi da giuoco in materiale naturale (calcio, rugby, golf, ecc.) di importo minimo pari a € 300.000,00+IVA.

- b) Possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: manutenzione verde.

- c) Possesso di valutazione di conformità, in corso di validità, delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e EMAS o UNI EN ISO 14001:2008 o 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: manutenzione aree a verde.

10. Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

11. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Diego Nepi Molineris; Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del Contratto.

II DIRETTORE
Gennaro Ranieri